AS 2024-2025	Aspiranti e sequenza
Art. 30 CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021 Comma 9. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6: a5) i criteri per il conferimento degli incarichi di D.S.G.A, ivi inclusi gli incarichi ad interim;	
SEZ. I SOSTITUZIONE D.S.G.A SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI Art. 1	
Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico, privi del titolare dell'incarico di D.S.G.A l'Ambito territoriale scolastico (A.T.S.) conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:	
a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero. In mancanza di domanda per il personale ex titolare in provincia si provvederà d'ufficio. In subordine verranno trattate le domande di provenienti da altre province;	a) Si tratta dei vecchi appartenenti al ruolo del D.S.G.A.: Sequenza: a1 D.S.G.A ex titolari in provincia a domanda; a2 D.S.G.A ex titolari in provincia d'ufficio; a3 D.S.G.A ex titolari in altra provincia solo a domanda; Non è chiaro se in questa categoria rientrerà il personale vincitore della progressione verticale
b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei seguenti criteri:  1. ai funzionari privi di incarico di D.S.G.A in servizio presso la stessa istituzione scolastica graduati in base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024. In presenza di più domande l'incarico è assegnato alla domanda con il maggior punteggio; in assenza di	b) Si tratta forse del nuovo profilo che può ricevere l'incarico triennale privo o già munito di tale incarico: b1 stessa scuola a domanda; b2 stessa scuola d'ufficio; b3 diversa scuola della provincia a domanda; b3 diversa scuola della provincia d'ufficio; b4 possibile doppio incarico se non ci sono altre soluzioni
domande si applica una turnazione scegliendo dalla graduatoria il funzionario destinatario negli anni precedenti di un numero inferiore di incarichi in base al presente comma. In assenza di domande e nel caso in cui non sia possibile applicare il criterio di turnazione, perché nessuno dei funzionari è già stato destinatario del presente incarico, l'incarico è assegnato al primo in graduatoria;	c) Graduatoria regionale della progressione verticale solo a domanda d) Sequenza d1 provincia d2 altre province solo a domanda

2. in subordine rispetto al punto 1 ai funzionari privi di incarico di D.S.G.A in servizio presso diversa istituzione scolastica graduati in base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024

In presenza di più domande l'incarico è assegnato alla domanda con il maggior punteggio, in assenza di domande l'incarico è assegnato al funzionario in servizio presso la scuola più vicina valutata in base ai alle tabelle di viciniorietà provinciali e rispetto al comune della sede vacante, escludendo i funzionari che nell'anno scolastico precedente abbiano avuto un incarico sulla base del presente comma;

Se dopo aver esperito tutti agli altri rimedi dei presenti criteri residuano dei posti vacanti l'incarico è attribuito ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A secondo l'ordine indicato nell'art. 7 punto 3;

- c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;
- e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della Il posizione economica e in subordine della I posizione economica;
- f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

- e) Sequenza e1 provincia priorità II posizione e2 altre province priorità II posizione solo a domanda
- f) Graduatoria altre regioni mista della progressione verticale solo a domanda

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024. In dette graduatorie, in linea con quanto previsto per le utilizzazioni e assegnazioni, i titolari della provincia precedono i titolari delle restanti province;	
Art. 2  1 Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile provvedere alla copertura dei posti con le modalità sopra indicate, l'A.T.S. potrà procedere alla copertura mediante incarico da conferire al personale in servizio con contratto annuale presso le scuole della provincia, da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3;  2 In subordine alle precedenti ipotesi, la copertura dei posti risultati ancora vacanti e/o disponibili potrà essere effettuata dall'A.T.S. previa indagine di disponibilità presso il personale Amministrativo in servizio con contratto annuale presso le scuole delle altre province, da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3;	Personale a TD: sequenza art.2.1 provincia art.2.2 altre province solo a domanda
Art. 3  1. Al fine del conferimento degli incarichi di cui agli artt.  1 e 2, gli A.T.S. compileranno due distinte graduatorie d'ambito provinciale, rispettivamente per il personale di cui all'art. 1 e per quello di cui all'art. 2. La prima graduatoria sarà divisa in fasce in base all'ordine delle lettere indicate nell'articolo 1 e sottofasce laddove è prevista l'articolazione per aree geografiche e/o per posizione economica. La seconda graduatoria sarà articolata nelle fasce geografiche nell'ordine indicato nei commi dell'art. 2  2. Le domande per l'inclusione nella graduatoria dovranno essere presentate secondo le indicazioni fornite da ciascun A.T.S.  3. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma nella stessa scuola di servizio del precedente anno scolastico, ove richiesta dall'aspirante all'incarico, deve precedere le	

nuove utilizzazioni. Tale precedenza vale soltanto all'interno:

- della fascia e della sotto fascia della graduatoria relativa agli aspiranti di cui all'art. 1
- della fascia e della sotto fascia della graduatoria relativa agli aspiranti di cui all'art. 2;
- 4. In caso di pubblicazione della graduatoria precedente alla nomina annuale, il nominato è rimesso nei termini e può presentare domanda in entro e non oltre dieci giorni dalla nomina.

## Art. 4

1. Ferma restando la preventiva applicazione degli istituti previsti dall'art. 14, del CCNI dell'8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, come sostituito con intesa per l'a.s. 2024/25, qualora, all'esito delle procedure attivate, permanga l'accertata ed oggettiva impossibilità di soddisfare le esigenze connesse all'organizzazione scolastica e continuino a residuare posti disponibili, in via eccezionale ed esclusivamente per il corrente anno scolastico 2024/2025 gli l'A.T.S procederanno alla copertura dei posti restanti con le seguenti procedure straordinarie indicate in ordine di priorità, previa pubblicazione di avviso di disponibilità sul sito degli stessi A.T.S: a) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo nominati nell'a.s. 2024/2025 dalle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo che già abbiano svolto l'incarico di D.S.G.A in un precedente anno scolastico a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); b) mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nell'a.s. 2024/2025 che abbiano già svolto l'incarico di D.S.G.A in un precedente anno

Aspiranti in graduatoria d'istituto in tutte le province italiane incrociate:

Sequenza art.4.a); art.4.b), art.4.c); art.4.d) solo a domanda

La precedenza al comma 3 vale su tutti i punti del presente articolo indicati al comma 1

scolastico e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); c) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo nominati nell'a.s. 2024/2025 dalle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); d) mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nell'a.s. 2024/2025 nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);

- 2. Gli aspiranti sono graduati in ordine di graduatoria di istituto del profilo di assistente amministrativo di appartenenza.
- 3. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma nella stessa scuola di servizio del precedente anno scolastico, ove richiesta dall'aspirante all'incarico, deve precedere le nuove utilizzazioni.

## Art. 5

1. Ferme restando le regole generali sugli obblighi concernenti il reimpiego del personale che si trovi in soprannumero, gli assistenti amministrativi impegnati nelle funzioni in argomento sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale assunto a tempo determinato, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle

supplenze del personale A.T.A., adottato con Decreto Ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art.1, comma 7, del citato Regolamento.  2. Gli assistenti amministrativi impegnati su posti del profilo di D.S.G.A. sono retribuiti, come personale di ruolo, ai sensi dell'art. 146, lettera g), n. 7) del C.C.N.L. del 09.11.2007.  3. Il posto lasciato disponibile dall'assistente Amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. rientra nel quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell'anno scolastico.  Art. 6  1. Gli incarichi sui posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico potranno essere assegnati con termine 31/08/2025 anche in caso di disponibilità sopravvenuta successivamente al 31/12/2024	
Art. 7 In occasione delle assenze brevi di cui all'art 57 del CCNL, l'incarico è assegnato in base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 132 del 4 luglio 2024	
SEZ. III ASSEGNAZIONE D.S.G.A A SCUOLE SOTTODIMENSIONATE Art. 8  1. L'associazione e l'abbinamento dei D.S.G.A. delle istituzioni scolastiche normodimensionate alle scuole sottodimensionate, per l'a.s. 2024/2025 sarà effettuata dal competente A.T.S.  2. L'A.T.S provvederà all'assegnazione d'ufficio dei funzionari inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale in situazione di esubero; 3. L'A.T.S provvederà all'assegnazione ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b)	Qualora risultasse ancora personale D.S.G.A. in esubero è possibile l'utilizzo presso ATS

- CCNL secondo l'ordine indicato nell'art. 7 punti 1 e 2 dei presenti criteri:
- 4. L'A.T.S acquisirà la disponibilità dei D.S.G.A o dei funzionari titolari di incarico di scuola normodimensionata ad assumere la reggenza di una scuola sottodimensionata a titolo di incarico aggiuntivo.
- 5. In caso di pluralità di domande, l'incarico di D.S.G.A. sarà conferito in base alla vicinanza della sede da assegnare con l'attuale sede di titolarità e, a parità di distanza, con precedenza all'eventuale sede di ex titolarità;
- 6. Le sedi non abbinate per assenza di domande sono assegnate d'ufficio in base ai seguenti criteri: a. viciniorietà entro una distanza di 65 km con la sede sottodimensionata, escludendo i D.S.G.A. e i funzionari con incarico che abbiano avuto la reggenza di una istituzione scolastica sottodimensionata oltre a quella di titolarità, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si applicherà il presente accordo; b. complessità della scuola da associare; c. tipologia di scuola; particolari situazioni derivanti da coinvolgimento di operazioni dimensionamento; e. in via esclusivamente residuale ogni altro elemento utile a garantire all'Amministrazione il raggiungimento di una associazione di scuole ottimale in situazioni di particolare criticità legate a singole istituzioni